CITTA' DI CASTELVETRANO

Rep. n. 8526

Libero Consorzio Comunale di Trapani

del 07/12/2020

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI ATTINENTI DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sette (07) del mese di dicembre.

In Castelvetrano nell'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott.ssa Valentina La Vecchia Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo tra loro e col mio consenso, espressamente rinunciato.

SONO PRESENTI:

1) – Il Dott. Vincenzo Caime, nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), domiciliato per la carica nella Piazza Umberto I n.5, il quale interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune di Castelvetrano, che rappresenta, quale Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 - lett. c - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, incaricato con Determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020.

2) – Il Sig. Sergio Pizzitola, nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], il quale interviene nel presente contratto nella qualità di Rappresentante Legale della ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. S.A.S. con sede in Alcamo, Strada Statale 113 Km 335 snc, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani al numero

REA: TP - 181789.

I comparenti dichiarano, rispettivamente, sotto la loro personale responsabilità, che il Comune di Castelvetrano ha la seguente partita IVA: 00296480817 e il seguente C.F: 81001210814;

Ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. S.A.S - partita IVA e C.F.: 02582990814.

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale si premette:

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto per l'esecuzione del "servizio annuale mediante Accordo Quadro, per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti all'intero territorio comunale", redatto il 06/04/2020 dal Geom. Aggiato Giuseppe con una spesa complessiva di € 97.100,00 (di cui € 70.000,00 per somme a base d'asta ed € 27.100,00 per somme a disposizione dell'amministrazione), validato in linea tecnica dal RUP Geom. Tommaso Concadoro in data 06/04/2020 e costituito dalle seguenti tavole:

- Tav, 1 - Relazione Tecnica e Quadro economico;

- Tav. 2 - Elenco prezzi;

- Tav. 3 - analisi prezzi;

- Tav. 4 - Capitolato Speciale di appalto;

- Schema di contratto.

- Che con determina a contrarre, n. 128 del 04/05/2020, del Responsabile dela VI Direzione Organizzativa, sono state definite le procedure di affidamento del servizio de quo, ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico;

- che con la superiore determinazione n. 128 del 04/05/2020 il Responsabile della VI

Direzione Organizzativa ha:

1) provveduto ai sensi dell'artt. 163, 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., all'impegno della spesa complessiva di € 87.100,00 di cui € 55.856,00 al codice 9.4.4.103 – cap. 8150.13 ed € 41.244,00 al codice 9.4.2.202 – cap. 23420.6, dell'esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

2) ha stabilito di indire l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata tramite RdO su MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

- Che in data 01/07/2020 è stata avviata sul sitema MePa la RdO n. 2564683 con scadenza il 03/06/2020 e con un importo a base d'asta di € 67.900,00 oltre oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.100,00;

- Che a seguito RdO n. 2564683 sul MePa, sono pervenute otto (08) offerte valide e con verbale del 29/06/2020 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla ditta Saullo srl con sede in Alcamo;

- Che, con determinazione dirigenziale n. 353 del 09/11/2020, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i "*Lavori mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti all'intero territorio comunale*", alla ditta SELEMA di Pizzitola Sergio & C. s.a.s., per lo stesso importo già aggiudicato alla ditta Saullo Srl di Alcamo, che ha offerto sull'importo a base d'asta di €. 67.900,00, il ribasso del 27,701%, quindi per l'importo ribassato di €. 49.091,02 oltre a €. 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'importo contrattuale complessivo è di €. 51.191,02 oltre

Iva.

- Che sono stati controllati tutti i requisiti dichiarati dalla ditta e pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- Che sono state esperite, a cura del Presidente di gara e del R.U.P., tutti gli adempimenti, comunicazioni di competenza previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e pubblicazioni previste.

- Che è stato presentato, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, il piano operativo di sicurezza;

- Che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, i comparenti attestano la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

- che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, tutti i documenti comprovanti l'idoneità dell'appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto al servizio di che trattasi, ed di avere acquisito il DURC in ordine alla regolarità delle posizioni contributive e previdenziali con scadenza il 18/02/2021;

- che ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, la Ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. S.a.s. è iscritta negli elenchi WHITE LIST della Prefettura di Trapani, per le categorie inerenti il presente contratto *Esecutori di lavori.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

le parti convengono e stipulano quanto segue, in unico contesto con la superiore narrativa, il presente atto, nel cui testo il comune di Castelvetrano sarà più brevenente chiamato "Amministrazione" e l'impresa Selema di Pizzitola Sergio & C.

S.a.s. "Impresa o appaltatore":

ART.1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione, rappresentata come sopra, che verrà, in seguito, dà in appalto all'Impresa, rappresentata come sopra, che verrà, che accetta, i "*Lavori mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti all'intero territorio comunale*", di cui agli atti tecnici approvati con detelibera di Giunta Municipale n. 67 del 24/04/2020.

La durata dei lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque); il tutto secondo quanto meglio precisato nel presente Accordo quadro e nei relativi allegati, documenti tutti che il Contraente accetta senza riserva alcuna. Le parti si danno atto e dichiarano che il presente Accordo Quadro con un unico operatore - ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 - stabilisce le clausole e le condizioni che regolano l'affidamento di cui sopra durante il periodo di validità dell'accordo stesso.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del'Accordo Quadro è pari ad Euro 51.191,02, (cinquantunomilacentonovantuno/02) al netto dell'I.V.A., di cui Euro 2.100,00 (duemilaecento/00) per oneri di sicurezza. I prezzi in base ai quali saranno contabilizzati i pagamenti dei servizi saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara sul relativo Elenco prezzi posto a base d'asta dalla ditta Saullo Srl precedente aggiudicataria. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'impresa si impegna ad eseguire i lavori di cui al presente affidamento e dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo ivi indicato comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività e spesa, occorrente per l'affidamento secondo le più elevate regole dell'arte, secondo le prescrizioni e le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto,

nonché all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

Ai fini Iva viene applicato lo Split Payment.

I pagamenti saranno corrisposti all'impresa a seguito di regolare istruttoria comprendente l'acquisizione del DURC e le verifiche di rito e nei modi e nei termini previsti nel capitolato speciale di appalto;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e in ottemperanza alle modifiche apportate dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010, n. 187, la ditta appaltatrice assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura.

Con riferimento all'art. 3 della L. 136/2010, alle modifiche apportate dall'art. 7 del D.L. n.187/2010 e a quanto espressamente previsto dall'art. 9 bis introdotto dal D.L. n. 187/2010, si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Si precisano di seguito, ulteriori ipotesi di risoluzione previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione:

1. La ditta appaltatrice dichiara di avere preso visione del piano anticorruzione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 31/01/2020, e pubblicato nel sito del Comune di Castelvetrano, sezione Amministrazione Trasparente che si impegna a consegnare in copia a tutti i propri dipendenti e

collaboratori che disimpegneranno la loro attività nell'esecuzione dell'appalto in questione, assumendo l'obbligo di rispettarlo.

2. Costituisce specifica causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte di dipendenti o collaboratori dell'appaltatore degli obblighi di comportamento indicati nel codice di comportamento aziendale e nel piano anticorruzione. 3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, l'appaltatore – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti della ditta appaltatrice.

ART. 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI E RITARDI

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali d'intesa tra la Stazione Appaltante l'Operatore economico – Impresa sulla base delle quali si procederà a singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l'Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli interventi.

Pertanto con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l'esecuzione dei relativi lavori di manutenzione.

La durata dell'Accordo Quadro sarà di 365 **(trecentosessantacinque)** giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del'Accordo Quadro stesso.

I singoli appalti saranno corredati da singole perizie necessarie a definire le opere specifiche e le infrastrutture interessate oltre che disciplinare quanto previsto dalle

norme in materia di sicurezza e saranno trasmessi all'Impresa appaltatrice con appositi ordinativi di servizio nei quali verrà anche indicato il tempo assegnato per l'esecuzione di ciascuno dei lavori.

Considerato che l'Accordo Quadro è stipulato con un unico Operatore Economico il singolo appalto specifico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà attivato dall'Amministrazione con l'Aggiudicatario attraverso affidamenti contrattuali specifici corredati degli elaborati grafici necessari oltre il PSC (se necessario) per definire con completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate, attenendosi alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Intervenuta la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Committente, con appositi Appalti, disporrà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e/o urgenti di mitigazione del rischio. Per ciascuno di questi appalti verrà sottoscritto apposito Contratto, ove sarà riportata la descrizione degli interventi da eseguire, la loro localizzazione, l'importo dell'appalto e la durata dei lavori. Le regole specifiche della conduzione rimangono quelle stabilite dal vigente Codice dei Contratti.

Ciascun appalto sarà, pertanto, corredato da un contratto attuativo/ordine di lavoro.

Per la conduzione dell'Appalto, relativamente ai singoli contratti attuativi/ordini di lavoro si rocorrerà ai dettami di cui al C.S.A.

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori oggetto di Contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di tale ritardo, viene applicata la penale disciplinata dal richiamato Capitolato Speciale di Accordo Quadro, cui integralmente si rinvia, salvo il diritto del Committente di effettuarle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro in danno del Contraente inadempiente nonché

di risolvere il presente Contratto.

La penale verrà applicata mediante una detrazione corrispondente all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare nonché mediante incameramento definitivo delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere fino a concorrenza della somma dovuta, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di reintegrare immediatamente le garanzie medesime.

ART. 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il presente Accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%, mentre tutte le altre prestazioni o categorie di lavorazione comprese quelle a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L''affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 159/2011.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1. che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

2. che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3. che l'impresa che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del

contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

4. che prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, se prevista;

5. l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

ART. 5 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art 131 del D.L. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e

comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Contraente per l'affidamento e di procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 COPERTURE ASSICURATIVE

- Che, a garanzia del presente contratto, preso atto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la suddetta ditta ha prestato la cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. n. 2020/13/6581209 del 10/11/2020, emessa dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. - con sede legale in Milano, Via Traiano n. 18, fino alla concorrenza della somma di Euro 8.707,59,

- Che, a garanzia dei danni che potrà subire la Stazione Appaltante per responsabilità civile verso terzi, in ottemperanza all'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento di attuazione D.P.R. 5.10.2010 n. 207, preso atto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la suddetta ditta ha stipulato polizza di assicurazione n. 2020/25/6189720 del 10/11/2020, rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. - con sede legale in Milano, Via Traiano n. 18, con "Somme assicurate alla stipula" per Euro

500.000,00 (cinquecentomila/00);

ART. 7 CONSEGNA DEI LAVORI, TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo quadro ha una durata di **365 (trecentosessantacinque)** giorni consecutivi, a far data dalla stipula del presente Accordo quadro o fino all'esaurimento dell'importo di cui all'articolo che precede, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei **365 (trecentosessantacinque)** giorni. L'accordo quadro troverà concreta applicazione secondo le modalità, formalità e termini indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La consegna dei lavori, il loro inizio e termine per la esecuzione, ove già non regolati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno trattati nei singoli contratti attuativi/ordini di lavoro.

Il Contraente dovrà garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori, anche nel caso di emissione contemporanea di più appalti con la medesima scadenza.

ART. 8 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna di ciascun lavoro dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 e dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Castelvetrano;

- che il Responsabile dei Lavori, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile Unico del Procedimento;

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08 ed a predisporre il "Piano Operativo di Sicurezza" che è stato redatto in data 12/11/2020.

ART. 9 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a ciascun lavoro l'Appaltatore è tenuto a verificare, presso tutti gli Enti Erogatori, la esatta localizzazione di eventuali sottoservizi.

Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in presenza di sottoservizi si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 10 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ogni singolo contatto attuativo/ordini di lavoro dovrà contenere un termine ultimo di esecuzione.

ART. 11 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l'Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall'applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutto quanto meglio specificato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato

Speciale, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicate:

a) apportare le modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché predisporre ed apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza alle condizioni e termini di cui alla normativa di riferimento ed al Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto e dal DUVRI;

b) provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole dell'arte, in piena conformità agli elaborati progettuali, nonché alle previsioni tutte del Contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;

c) eseguire, a sua cura e spese, tutte le prestazioni comunque necessarie per realizzare i lavori oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole dell'arte e consegnarlo perfettamente funzionante ed idoneo all'uso cui l'opera è destinata, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nell'Accordo Quadro e nei relativi atti discendenti;

d) demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che l'Amministrazione aggiudicatrice accerti eseguite in difformità alle più elevate regole dell'arte ovvero in difformità rispetto alle previsioni contrattuali ed alla normativa di riferimento, provvedendo all'eliminazione di tutti i difetti e/o vizi di costruzione;

e) fornire all'Amministrazione aggiudicatrice ogni indicazione relativa ai contratti di subappalto ed ai subcontratti, nonché quelle relative a tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella legge n.° 136/2010 e ss.mm.ii.;

f)fornire alla Direzione dei Lavori copia dei contratti collettivi di lavoro applicati nei

propri cantieri e vigenti al momento della esecuzione dei lavori; h)adempiere ogni altra prestazione, adempimento, onere od obbligo come specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Generale di Appalto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutti da intendersi compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Appaltatore;

g)ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari per l'approvazione delle perizie relative ad ogni singolo appalto e per la corretta esecuzione dei relativi lavori di manutenzione, ivi compresi quelle necessarie per i rilievi con droni, secondo le prescrizioni delle Autorità per la sicurezza del volo;

h)rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative introdotte anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e degli atti discendenti.

ART. 13 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le opere afferenti il presente Accordo Quadro si eseguono a misura ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici e secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'ammontare dell'appalto, valutato a misura, sono compresi tutti i lavori, spese ed oneri necessari di qualsiasi genere, ivi compreso eventuali danni di qualunque genere provocato a terzi e per il ripristino delle aree interessate.

Il prezzo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, salvo quanto sopra detto, è remunerativo di tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per realizzare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente funzionante nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché per assolvere ogni altro obbligo derivante dall'osservanza delle norme del presente Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In virtù delle norme vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 14 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo dell'Accordo Quadro.

La liquidazione dei corrispettivi sarà normata in ogni singolo contratto attuativo/ordine di lavoro fatto salvo quanto appresso riportato.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 3 del presente Accordo Quadro, è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Il Contraente è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

I corrispettivi spettanti al Contraente saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto dal Contraente e da questo formalmente comunicato all'Amministrazione Comunale di Castelvetrano all'atto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in uno con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente.

Il Contraente è obbligato a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro e non oltre 7 (sette) giorni, mediante Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Accordo quadro.

Saranno considerate come non apposte le eventuali clausole contenute negli allegati al presente atto che contrastino con la citata normativa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC su richiesta della Stazione Appaltante.

A tal fine, si precisa il seguente nr: **CIG: 82908100DA.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 20.11.2008, n. 15, dell'art. 3, punto 7 della legge 13.8.2010, n. 136, come sostituito dall'art. 7, punto 7, del D.L. n. 187 del 12.11.2010, la Ditta Appaltatrice (e/o gli eventuali subappaltatori) comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e su cui l'Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A tal fine, si precisa che, come dichiarato dalla citata ditta, il conto corrente su cui fare confluire tutte le somme relative all'appalto è il seguente:

[redacted], agenzia di [redacted], - **Codice IBAN:** [redacted].

Si precisa, inoltre, che è abilitato a eseguire movimentazioni sul predetto conto il comparente Rappresentante Legale Sig. Pizzitola Sergio, nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted] e residente in [redacted], [redacted].

L'appaltatore conferma, altresì, di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa antimafia ed in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011

e ss.mm.ii.;

ART. 15 CONTROLLI

L'Impresa dichiara di ben conoscere le disposizioni che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e quelle che regolano il finanziamento delle opere oggetto dell'appalto e di accettare i controlli che verranno disposti in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

ART. 16 SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il termine in cui, ai sensi dell'art. 200 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, verrà compilato il conto finale dei lavori, resta fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori. Il collaudo/certificato regolare esecuzione è regolamentato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il certificato di collaudo deve essere firmato dall'Impresa alla presenza del Collaudatore entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di emissione; nel caso l'Impresa non firmi il certificato di collaudo, nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza iscrivere riserve e domande nei modi di legge, esso si avrà come da lui definitivamente accettato.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà il verbale di accertamento previsto dall'art. 200 del Regolamento allo scopo di appurare che le opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

ART. 17 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversie si applicheranno le norme vigenti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Il foro competente è quello di Castelvetrano.

ART. 18 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In conseguenza i prezzi offerti sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale si intendono, senza riserva alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio;

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi Egli stesso ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio; dichiara altresì di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovranno insistere le opere previste in progetto, di averne verificato la rispondenza ai siti rispetto alle opere da realizzare e la fattibilità di queste secondo gli allegati di progetto.

Sempre con la firma del contratto l'Appaltatore dichiara altresì di accettare il progetto predisposto dall'Amministrazione, completo di ogni sua parte.

La predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte del Committente non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile della validità costruttiva di tutte le opere.

ART. 19 OSSERVANZA LEGGI, CAPITOLATI E REGOLAMENTI

L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP..

Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto, del presente Accordo Quadro e del Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza del Codice dei Contratti, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per le parti ancora vigenti) e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc.. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto dell'affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.. che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nel formulare l'offerta economica presentata in sede di gara.

Il prezzo del contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del

contratto.

ART. 20 - IVA

Agli effetti dell'I.V.A. le parti dichiarano che le prestazioni oggetto dell'appalto sono assoggettate all'imposta nella misura prevista dalle tariffe vigenti al momento dell'emissione delle relative fatture e, per tale motivo, richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i;

ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Avendo questo Comune aderito all'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa, siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005, valgono, specificatamente e in aggiunta a quanto già stabilito nel presente contratto, le seguenti disposizioni, che varranno anche quali clausole di autotutela:

1) La Stazione Appaltante acquisirà preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede al divieto del sub-contratto.

2) Oltre ai casi in cui -ope legis- è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto o dall'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

3) La Ditta Appaltatrice si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

4) La Ditta Appaltatrice dichiara espressamente e in modo solenne:

- di non essersi trovata in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- che la propria offerta è stata improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza. Si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza.

La Ditta Appaltatrice altresì:

- si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Si obbliga, ancora espressamente, a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

ART. 22 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE

Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di registrazione, di segreteria, nonché ogni altra imposta presente e futura di qualsiasi genere, relative al presente contratto o quanto altro necessario, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice senza diritto di rivalsa;

Inoltre, ai sensi dell'Art.106 comma 1 lett. e) del codice, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al Contratto che si rendono necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dei lavori nel limite del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Al presente contratto viene allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il capitolato speciale di appalto (all. A).

Fanno, altresì, parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti che vengono controfirmati dalle parti e depositati agli atti dell'Ufficio Contratti le Polizze assicurative, i Piani di sicurezza, eleborati progettuali e l'offerta.

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, con procedure informatiche e strumenti elettronici, e occupa per intero n. 28 (ventotto) pagine rese legali, del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano insieme agli allegati che le parti dichiarano di conoscere,

dichiarandolo conforme alla volontà e con me in mia presenza, lo sottoscrivono con modalità informatiche di firma digitale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 221 del 17.12.2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012) e successive modifiche e integrazioni, e precisamente:

Ditta Selema di Pizzitola Sergio nella persona del legale rappresentante Sig. Pizzitola Sergio, con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verificazione previsto ai sensi di legge;

Il Responsabile della VI Direzione – Dott. Vincenzo Caime, con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verificazione previsto ai sensi di legge;

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Valentina La Vecchia (mediante firma digitale in corso di validità).

ACCORDO QUADRO
PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI ATTINENTI DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE GENERALE DEL CAPITOLATO SPECIALE

PARTE I - NORME AMMINISTRATIVE

PREMESSA.....4

CAPO 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO..... Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO..... 6
ART. 4 - ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
ART. 5- OGGETTO DEGLI APPALTI..... 7
ART. 6 - DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI POSSIBILI INTERVENTI MANUTENTIVI..... 7

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE..... 9
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO..... 9
ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO..... 10
ART. 9 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO..... 10
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO..... 10
ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE..... 11
ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE..... 11
ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE..... 11
ART. 14 - REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE..... 12
ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO..... 12
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE..... 12
ART. 17 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI..... 13
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA..... 13
ART. 19 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE..... 14

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE..... 14
ART. 20 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI..... 14
ART. 21 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI E VERBALE DI ULTIMAZIONE..... 15
ART. 22 - PROROGHE..... 16
ART. 23 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI..... 16
ART. 24 - PENALI..... 17
ART. 25 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI..... 17

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI..... 19
ART. 26 - APPALTO SPECIFICO..... 19
ART. 27 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI..... 19
ART. 28 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEI LAVORI..... 20
ART. 29 - VIZI E DIFFORMITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI APPALTI SPECIFICI..... 21
ART. 30 - LAVORI A MISURA..... 21

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA..... 21
ART. 31 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO..... 21
ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO..... 22
ART. 33 - PAGAMENTI A SALDO..... 23
ART. 34 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO..... 24
ART. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO..... 24
ART. 36 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO..... 24

ART. 37 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 25
ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 25
ART. 39 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI 25

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 26
ART. 40 - LA DIREZIONE LAVORI 26
ART. 41 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 27
ART. 42 - LAVORO NOTTURNO 27
ART. 43 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE 28
ART.44 - REQUISITI DEI MATERIALI E COMPONENTI - NORME GENERALI 29
ART. 45 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 30
ART. 46 - PREZZI DELLA MANODOPERA 31

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 31
ART. 47 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI 31

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 32
ART. 48 - IL SUBAPPALTO 32

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 36
ART. 49 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 36
ART. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37
Art. 51 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 37
ART. 52 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 38

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 39
ART. 53 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 39
ART. 54 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 39
ART. 55 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 39

CAPO 11. NORME FINALI 40
ART. 56 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO 40
ART. 57 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 41
ART. 58 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 43

CAPO 12. PRESCRIZIONE TECNICHE 43
CAPO 12.1 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 43
ART. 59 - PREMESSA 43
ART. 60 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 44

PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) sul quale basare l'affidamento di appalti specifici riguardanti l'esecuzione di lavori entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.

Il Comune di Castelvetrano, al fine di garantire la funzionalità di tutte le apparecchiature elettromeccaniche e dei quadri elettrici delle stazioni di sollevamento (manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti) di proprietà e/o competenza comunale, ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la realizzazione degli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità.

Il presente Capitolato speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai singoli appalti attuativi che potranno essere stipulati dall'Amm.ne Comunale - di seguito unitariamente individuata come "Stazione Appaltante" - per gli interventi manutentivi da realizzare nelle infrastrutture sopra menzionate finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza e sicurezza delle strutture, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed in ottemperanza alle norme vigenti che disciplinano la materia.

CAPO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature elettromeccaniche e dei quadri elettrici delle stazioni di sollevamento di proprietà e/o competenza comunale ricadenti nel territorio comunale, nonché gli interventi puntuali ed urgenti. Comprende i lavori di manutenzione e le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l'attività da svolgere finita ed eseguita a "regola d'arte".

Nel merito l'oggetto rilevabile nella testata di progetto si riporta come nel seguito:

"*SERVIZIO ANNUALE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI ATTINENTI DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE*".

L'Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici (contratti applicativi) che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi, atti a garantire la conduzione, custodia, gestione operativa, controllo, manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di tutte le strutture fisse, le apparecchiature elettromeccaniche ed i quadri elettrici, esistenti negli impianti, per il perfetto funzionamento degli stessi.

Pertanto, con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l'esecuzione di lavori di manutenzione e gestione di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo (della durata dell'accordo quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire l'efficienza funzionale delle apparecchiature elettromeccaniche e dei quadri elettrici di tutte le stazioni di sollevamento.

Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Schema di Accordo Quadro.

Per forniture e servizi accessori sono incluse anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.50/2016 l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra Stazione Appaltante e l'Operatore Economico-Impresa sulla base delle quali si procederà secondo specifici appalti relativi ad interventi manutentivi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. In particolare all'interno del presente Capitolato sono contenuti:

- La durata dell'accordo quadro;
- Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori.

Sono pertanto oggetto dell'Accordo Quadro le regole relative alla procedura di affidamento degli appalti specifici e la tipologia di prestazioni affidabili.

Per l'esecuzione dei lavori, sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative riconducibili ai lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, si dovrà, nell'espletamento dei singoli appalti tenere conto:

a) delle misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose, veicoli e/o persone;

b) delle misure previste dalle norme vigenti inerenti gli interventi da eseguire, organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili alla popolazione ed al traffico stradale e richiedendo, se necessario parziali/totali interdizioni del flusso veicolare e pedonale a garanzia della sicurezza pubblica e di quella delle maestranze operanti;

c) delle prescrizioni del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo) e del DUVRI se redatto e di tutto quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente alle infrastrutture ed impianti in genere, anche se non inserite nel successivo elenco, che dovessero già essere di pertinenza di questa Amministrazione Comunale e/o dovessero entrare a far parte del patrimonio, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza con ciò implicarne alcun vincolo di realizzazione.

L'operatore dell'Accordo quadro non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto dei singoli appalti che presumibilmente verranno aggiudicati nell'anno in virtù dell'Accordo Quadro medesimo ammonta ad euro 70.000,00 (settantamila) IVA di legge esclusa così come riportato all'interno della seguente tabella:

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	**€. 70.000,00**
a) Lavori a base d'asta	€. 67.900,00
b) Oneri per la sicurezza	€. 2.100,00

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 70.000,00 di cui € 67.900,00 soggetti al ribasso d'asta, € 2.100,00 per Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso).

Tale importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, stimata in via presuntiva, la cui quota parte, da imputare all'ammontare dell'appalto specifico, dovrà essere computata di volta in volta a misura, in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli appalti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L'importo a base d'asta è soggetto al regime fiscale dell'IVA che potrà essere applicato ad aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.

Il costo della manodopera inserito all'interno dell'importo a base d'asta, sarà oggetto di valutazione nei singoli appalti in funzione della tipologia dei lavori e delle quantità degli stessi. In particolare riguardo al costo della manodopera, in corso d'opera e per ogni singolo appalto, la Direzione dei Lavori, previa consultazione del libro unico del lavoro, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del datore di lavoro in ordine al contratto di lavoro applicato, conteggerà i costi della manodopera - in funzione degli effettivi interventi eseguiti e specifica tipologia degli stessi.

L'importo a base d'asta è soggetto al regime fiscale dell'IVA che potrà essere applicato ad aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo sarà determinato a misura e contabilizzato come previsto ai successivi articoli che trattano dei lavori a misura.

Il ribasso percentuale proposto dall'operatore economico si riferisce alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo dell'accordo quadro rimane fissato in €. 70.000,00 (Euro centomila/00), compreso gli oneri per la sicurezza.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" come regolato dalla vigente normativa.

2. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

ART. 4 - ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione e gestione degli impianti elettromeccanici e quadri elettrici che alimentano le stazioni di sollevamento del territorio di Castelvetrano nonché gli interventi puntuali ed urgenti.

Per gli interventi necessari non sono disponibili i progetti relativi, pertanto sarà necessario, prima di poter eseguire qualunque intervento, anche manutentorio, effettuare una verifica attenta degli impianti ed il rilevamento di tutte le apparecchiature esistenti.

L'Accordo Quadro interessa tutti gli impianti di sollevamento e gli impianti elettromeccanici attinenti di proprietà pubblica risultanti dal rilevamento e/o da appositi atti di cessione esistenti in tutto il territorio comunale.

Le lavorazioni del presente Accordo Quadro riguarderanno tutti gli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio comunale, che potranno essere meglio dettagliate in fase di specifico appalto, di seguito elencati:

- ***Impianto di sollevamento Belvedere,***
- ***Impianto di sollevamento Lott. Saporito,***
- ***Impianto di sollevamento Legno Dolce Vecchio,***
- ***Impianto di sollevamento Legno Dolce Nuovo,***
- ***Impianto di sollevamento Lott. Campagna,***
- ***Impianto di sollevamento Via Postumia,***
- ***Impianto di sollevamento C.le Mazara,***
- ***Impianto di sollevamento Via Vignola,***
- ***Impianto di sollevamento Via Ferraro,***

ART. 5 - OGGETTO DEGLI APPALTI

Oggetto dell'appalto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nell'ordinativo specifico, quanto nel seguito indicato sommariamente.

A titolo indicativo e non limitativo nel seguito del Capitolato vengono esplicitate le principali specifiche prestazioni di manutenzione eseguibili dall'Aggiudicatario, evidenziando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire in tutti quegli ulteriori casi non esplicitati in cui si manifesti la necessità d'intervento.

Per ogni dettaglio sulle attività di manutenzione si rimanda pertanto a quanto descritto successivamente.

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI POSSIBILI INTERVENTI MANUTENTIVI

Prima della esecuzione di ogni intervento manutentivo si dovrà effettuare una attenta verifica dello stato dei luoghi, sia per attestare lo stato evolutivo dei fenomeni sia per verificare la efficacia dei provvedimenti che si intendono adottare. Tali verifiche, tra l'altro, contribuiranno ad assicurare la esecuzione in sicurezza degli interventi manutentivi.

Al fine di individuare lo stato di conservazione degli impianti di sollevamento esistenti e delle eventuali necessità di interventi di manutenzione, di seguito si riportano per ciascuna delle principali tipologie di lavoro le possibili, ma non esaustive, anomalie riscontrabili, i controlli da effettuare e le principali opere di manutenzione straordinarie eseguibili.

6.1 <u>Anomalie riscontrabili</u>

- Usura dei motori;
- Danneggiamento dei componenti dei quadri elettrici che comandano le pompe per interruzioni di energia e per ossidazione dei componenti elettrici ed elettronici;

- Danneggiamento dei motori immersi nelle vasche per le interruzioni di energia elettrica e per l'aspirazione della sabbia e per usura delle componenti idrauliche (giranti) accoppiate ai motori;
- Danneggiamento delle saracinesche di manovra;
- Danneggiamento dei galleggianti;
- Danneggiamento delle condotte di mandata per corrosione ed eventi accidentali;
- Danneggiamento e usura delle griglie;
- Danneggiamento gruppo elettrogeno;

6.2 Controlli e servizio di gestione

Manutenzione programmabile

I controlli sono visivi per le parti esterne, sistemi elettromeccanici, vasche di accumulo e di pompaggio, quadri elettrici di comando, trasformatore, gruppo elettrogeno, galleggianti, saracinesche elettriche e manuali, devono essere verificati mediante specifiche prove di funzionamento, controllando periodicamente i galleggianti, le griglie, le vasche di accumulo e le saracinesche di manovra, per ogni singolo impianto, per tutto il periodo dell'appalto e con le seguenti periodicità:

- ***Dal 1° Settembre al 31 Marzo (per 32 settimane) con cadenza di 2 volte a settimana;***
- ***Dal 1° Aprile al 31 Agosto (per 21 settimane) con cadenza di 1 volta a settimana;***

Delle verifiche effettuate dovrà essere redatto un apposito rapporto sullo stato d'uso ed efficienza di ogni singolo impianto. Tutti i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere relazionate e trasmesse, con cadenza quindicinale, via pec ed in formato cartaceo al Responsabile del S.I.I..

Inoltre, in ogni singolo impianto, dovrà essere presente un registro sul quale verrà riportata la data con l'orario di inizio e di fine dell'intervento con apposta la firma dell'operatore, ed una tabella di cantiere esposta all'esterno dell'impianto indicante: la stazione appaltante, l'impresa affidataria, le giornate in cui saranno effettuate le verifiche, recapiti telefonici reperibili 24h/24h e quant'altro è ritenuto necessario dalla D.L.

Analoghe verifiche dovranno essere effettuate nella vasche interrate di raccolta reflui, al fine di accertare l'eventuale accumulo di quantità impropria di liquame, tipica della presenza di materiale grossolano depositato sul fondo, che, ai fini del regolare funzionamento dell'impianto, non dovrebbe esserci.

Data la natura gestionale e manutentiva l'appalto prevede anche l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati all'eliminazione di situazioni, sia di pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini, sia di problematiche di carattere igienico-sanitario.

Conseguentemente l'impresa è obbligata ad intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte ed anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche, ivi compresi i giorni festivi, per eliminare situazioni di pericolo per la cittadinanza e problematiche di carattere igienico-sanitario e per tutti gli interventi ritenuti urgenti dalla D.L..

A tal fine l'impresa è onerata ad attivarsi immediatamente e comunque entro e non oltre 30 minuti dal ricevimento della segnalazione, effettuando tutti gli interventi ritenuti necessari ed utili per eliminare le predette situazioni di pericolo.

Il mancato tempestivo intervento da parte dell'Impresa comporterà il pagamento di una penale di € 500,00 e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione dell'intervento.

La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte comporterà l'insindacabile risoluzione del contratto.

6.3 Manutenzioni eseguibili

Le operatività che normalmente costituiscono manutenzione degli impianti di cui al presente progetto si riassumono come nel seguito:

- Sollevamento al fine di verificare, previo smontaggio e trasporto sul banco di prova, dell'unità tecnologica costituita dalla parte motore e dalla parte idraulica (corpo girante);
- Assemblaggio o disassemblaggio parte elettrica e idraulica di elettropompa sommersa;
- Interventi che riguardano la sostituzione delle elettropompe e delle loro componenti principali (cavi di alimentazione elettrica, cuscinetti, morsetti, catene di sollevamento, statori, giranti, tubazioni di mandata…).
- Protezione delle superfici metalliche mediante pulitura delle parti ossidate e relativo trattamento con sostanze antiossidanti, se i fenomeni di corrosione non ne hanno compromesso la funzionalità;
- Sostituzione dei quadri elettrici e delle loro componenti (spine, prese mobili, scatole di derivazione, guaina, amperometro, voltometro, commutatori volumetrici, trasformatori, lampade, interruttori automatici, relè termici, relè temporizzatori, relè di scambio, regolatori di livello, fusibili, moduli differenziali…);
- Risanamento dei manufatti di alloggio delle apparecchiature elettromeccaniche e dei locali di alloggiamento dei quadri elettrici (ripristino degli intonaci, tinteggiatura, sverniciatura delle opere di metallo, applicazione di pitture antiruggine…);
- Illuminazione d'emergenza (plafoniere, lampade…);
- Riparazione del gruppo elettrogeno;
- Accessori idraulici (tubi contenitori completi di: supporto per appoggio idrovora; telaio di sostegno; controtelaio; valvole di ritegno, derivazione flangiata);
- Sostituzione degli elementi danneggiati e/o interessati da processi di ossidazione irreversibili per la funzionalità dell'elemento medesimo;
- Pulitura delle vasche di accumulo delle acque nere e bianche;
- Eliminazione del materiale accumulato nelle predette vasche ed il loro trasporto e conferimento;
- Pulitura delle superfici: pulizia delle superfici mediante lavaggio con acqua ad alta pressione;
- Rimozione delle parti in fase di sfaldamento: eliminazione delle zone ammalorate, trattamento dei ferri con convertitori di ruggine, successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine;

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto inerente l'Accordo Quadro:

1) Relazione generale e quadro tecnico economico;
2) Elenco dei prezzi;
3) Analisi dei prezzi;
4) Capitolato Speciale d'Appalto
5) Schema di Accordo Quadro
6) Clausole di autotutela e patto d'integrità secondo lo schema allegato al bando;
7) Polizze di garanzia;

nonché i seguenti documenti anche non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
b) il D.lgs. 50/2016 nuovo codice dei contratti;
c) il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione al codice dei contratti, per la parte non abrogata dal D.lgs. 50/2016;
d) il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 9 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di **TRECENTOSESSANTACINQUE giorni (365 giorni)** decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi secondo le modalità e condizioni indicate all'articolo 21 e successivi del presente Capitolato Speciale.

L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione di appalti il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Con l'accettazione dei singoli appalti di cui all'art. 26 del presente Capitolato Speciale l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articoli 110 del Nuovo Codice dei contratti.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Nuovo Codice dei contratti.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'Accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i..

ART. 14 - REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

La categoria delle opere prevista per il presente accordo quadro risulta essere la **OG 6,** secondo la tabella seguente:

Interventi	Categoria	Class.	Importo [€]	di Cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [€]	Importo a base d'asta [€]
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	**OG 6**	I	70.000,00	2.100,00	67.900,00

Per cui l'ammontare massimo dell'accordo è quello al netto degli oneri della sicurezza e cioè di **€ 67.900,00.** Le voci relative agli oneri della sicurezza sono da intendersi presuntive ed i costi reali verranno desunti successivamente dai libri contabili (oneri della sicurezza). I costi della manodopera verranno desunti dalla documentazione dell'impresa.

ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello di aggiudicare all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nel presente capitolato e cioè quello di offrire il massimo ribasso percentuale unico da applicare alle singole voci dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Il medesimo ribasso verrà altresì applicato nelle voci non contemplate nell'Elenco Prezzi, catalogati come Nuovi Prezzi.

Il ribasso percentuale proposto dall'operatore economico si riferisce alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo dell'accordo quadro rimane fissato in **€ 69.700,00 (Euro Sessantanovemilasettecento/00).**

I lavori saranno quindi compensati "a misura", sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall'Aggiudicatario nella procedura di Accordo Quadro .

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.
A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.
Il contratto e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) la cui aliquota è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 17 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4 del Nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia, in conformità all'articolo 103, commi 5 del Nuovo Codice dei contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima

garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

ART. 19 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7 del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione **SOA in classifica I.**

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 20 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DEI LAVORI

La ditta appaltatrice prenderà in consegna le stazioni di sollevamento e gli impianti elettromeccanici ad essi attinenti redigendo apposito verbale con il Responsabile della VI Direzione Organizzativa – Servizi a Rete e Ambientali, responsabile degli impianti stessi.

Nel verbale di consegna saranno indicate tutte le componenti delle stazioni di sollevamento con il relativo stato d'uso e di efficienza, lo stato di conservazione di tutte le parti metalliche e degli impianti elettromeccanici e gli eventuali difetti riscontarti.

La presa in consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dalla stipula del contratto per l'affidamento del servizio o, ricorrendo motivi di urgenza indifferibile, anche prima della stipula dello stesso dietro espressa disposizione dell'Ente.

Dalla data di consegna degli impianti la ditta appaltatrice sarà l'unica responsabile del mantenimento del corretto funzionamento degli stessi, per cui, laddove per inefficienza del servizio si creino danni di qualsiasi genere, la stessa sarà ritenuta l'unica responsabile.

L'affidatario dovrà comunque prendere in consegna e condurre gli impianti anche in presenza di carenze normative e certificative, prevedendo ed utilizzando tutte le precauzioni, cautele ed utilizzo di DPI necessari alla conduzione in tutta sicurezza senza pretesa di maggior compenso.

Entro venti giorni (naturali e consecutivi) dal verbale di inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà inviare alla VI Direzione Organizzativa l'elenco degli eventuali interventi che la stessa ritiene necessari per la buona conduzione degli impianti, nel rispetto dei limiti di legge.

I tempi dei lavori saranno concordati con la stazione appaltante e comunque rendicontati a parte.

Qualora, dopo il termine fissato, non sia pervenuto l'elenco delle opere, è inteso che la ditta aggiudicataria ritiene che gli impianti ad essa affidati siano nelle condizioni operative ottimali ed idonee per il rispetto delle norme di legge.

L'impresa avrà, altresì, cura di predisporre, entro venti giorni (naturali e consecutivi) decorrenti dal verbale di inizio del servizio, e gestire per tutta la durata del servizio uno schedario tecnico di ogni apparecchiatura meccanica ed elettrica sulla quale saranno appositamente segnate tutte quelle informazioni utili ad identificare l'apparecchiatura, ottimizzarne il funzionamento, nonché la data delle periodiche manutenzioni.

Le suddette informazioni dovranno essere fornite alla stazione appaltante oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico (CD-ROM, file formato word o FDF/A).

Alla scadenza del contratto il predetto schedario (cartaceo e informatico) diventerà di proprietà comunale senza alcun diritto di compenso da parte dell'impresa appaltante.

L'affidamento di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori oggetto del medesimo contratto che ricade nell'Accordo Quadro stipulato.

Trattandosi di un Accordo Quadro per ogni intervento verrà data comunicazione all'Aggiudicatario mediante la stipula di un contratto nel quale saranno specificati i termini qualitativi e quantitativi tecnici ed economici.

ART. 21 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI E VERBALE DI ULTIMAZIONE

Il presente Accordo Quadro avrà durata di giorni **365** (**giorni trecentosessantaciqnue**), decorrente dalla data di stipula formale del contratto inerente l'Accordo Quadro. Gli ordini di esecuzione dei singoli interventi dovranno collocarsi temporalmente all'interno del predetto periodo di validità del contratto.

Resta, peraltro, stabilito che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto, a fronte di proprie esigenze sanitarie e/o organizzative e a suo insindacabile giudizio, di prorogare la data di scadenza del contratto stesso di ulteriori sei mesi qualora nel periodo prefissato annuale di validità si realizzi un importo dei lavori inferiore a quello preventivato e sino al raggiungimento di detto importo, sempre alle medesime condizioni economiche del contratto oggetto di proroga, senza che per ciò l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi né compensi di sorta.

Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori, relativamente ai singoli appalti che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate dalla Stazione Appaltante, non predeterminati né nel numero, né nella singola consistenza in termini economici.

Il tempo utile per ultimare ogni singolo lavoro oggetto dell'Accordo Quadro sarà indicato in ogni singolo appalto specifico.

Nel caso in cui l'Operatore Economico, prima della firma del contratto relativo al singolo appalto, dovesse ritenere non congruo il tempo ivi stabilito presenterà una relazione motivata sulla base della quale il R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, potrà valutare la sussistenza della condizioni di estensione dei tempi.

ART. 22 - PROROGHE

L'Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all'interno di un singolo appalto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del predetto termine.

ART. 23 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Nel caso di interventi in aree sottoposte a vincoli ambientali che prescrivano la sospensione di ogni attività nei periodi di salvaguardia delle emergenze naturalistiche i tempi dei lavori rimangono automaticamente sospesi e senza l'Operatore Economico maturi alcun diritto a compensi per maggiori oneri derivanti da tali sospensioni.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su richiesta dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART. 24 - PENALI

All'aggiudicatario dell'Accordo Quadro nelle seguenti ipotesi di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo contratto specifico, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito per ogni singolo appalto. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nel singolo appalto, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare.

Rientrano in tale articolo, le seguenti problematiche:

- per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell'opera;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta l'urgenza di esecuzione;
- nell'esecuzione di ordinativi di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

Verranno invece applicate penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi nei seguenti casi:

- nel caso di pronto intervento, qualora l'Aggiudicatario, non appena ricevuto l'ordine dalla D.L. e senza aspettare la regolarizzazione con un contratto specifico, non intervenga entro ventiquattro ore dalla comunicazione od ordine impartito dalla Direzione Lavori, verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00);
- nel caso in cui l'Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L., verrà applicata una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Qualora l'Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale oltre del singolo appalto specifico anche della risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

ART. 25 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;

e) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;
f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni inerenti i requisiti generali dell'operatore economico, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
j) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dagli appalti specifici;
k) contestazioni di n. 2 (due) appalti specifici: nel caso in cui intervengano due contestazioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti gli appalti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze;
l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei contratti specifici:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione di un contratto specifico comporta l'automatica risoluzione dell'Accordo Quadro nel suo complesso.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo

raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. CAUZIONE PER L'ACCORDO QUADRO), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 26 - APPALTO SPECIFICO

Considerato che l'Accordo Quadro è stipulato con un unico Operatore Economico il singolo appalto specifico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà sottoscritto dall'Amministrazione (Dirigente) con l'Aggiudicatario (appaltatore) attraverso schemi di contratto applicativi nei quali saranno esplicitate le condizioni amministrative e tecniche particolari nonché i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Lo schema di contratto, rappresentato dalla scrittura privata, potrà essere registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato n. 131 del 26 aprile 1986, e sarà/potrà corredato degli elaborati di progetto e degli elaborati grafici (se necessari) oltre il PSC (se necessario) per definire con completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate. Saranno indicate le garanzie fidejussorie da corrispondere (a titolo di cauzione definitiva - a titolo di anticipazione) nonché la polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

ART. 27 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.

Gli appalti basati sull' Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al comma 3 dell'art.54 del D.lgs. 50/2016 sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo e verranno sottoscritti dall'Amministrazione con l'Aggiudicatario attraverso contratti applicativi nei quali saranno esplicitate le condizioni amministrative e tecniche particolari nonché il tempo assegnato. L'ordinativo sarà corredato degli elaborati di progetto e degli elaborati grafici (se necessari) oltre il PSC (se necessario) per definire con completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate, attenendosi alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Per l'affidamento di tali appalti, l'Amministrazione può consultare per iscritto l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di appalto; l'offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell'Accordo.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

ART. 28 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEI LAVORI

Gli interventi oggetto di singoli appalti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti d'appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Aggiudicatario dello stesso. Il contratto od ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento e di un relativa offerta (stilata dall'aggiudicatario) approvata dalla D.L..

La richiesta di intervento sarà compilata e spedita dalla D.L. all'Aggiudicatario tramite fax, e_mail, o software applicativo. All'interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all'operatore economico per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare e stilare la relativa offerta:

1) Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:

- codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo- codice dell'intervento);
- la data della richiesta di intervento;
- la tipologia dell'intervento da effettuare;
- l'oggetto su cui effettuare l'intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (es. cod. edificio, locale);
- il riferimento dell'utenza (Nome. Cognome. Telefono) da cui è partita la richiesta;
- tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere (di pronto intervento, urgente, programmabile, etc.);
- eventuali riferimenti ad allegati (lay-out , planimetrie costruttive, relazione, etc.);

In generale ogni contratto specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

2) riferimenti alla/e richiesta/e che la hanno generata:

- il/i numero/i progressivo/i della/e richiesta/e che lo hanno generato;
- la descrizione sommaria dell'oggetto;
- la tipologia dell'intervento o degli interventi da realizzare (contenuti nella richiesta);
- la data di stipula del contratto;

- le firme dei rappresentanti dell'Impresa Aggiudicataria e dell'Amministrazione;
- l'importo contrattuale;
- i tempi di esecuzione.

Dell'ordinativo o contratto è quindi indicata dalla D.L. anche la tipologia dell'intervento manutentivo in funzione dell'urgenza della richiesta di intervento. Infatti, all'Aggiudicatario potranno essere richieste opere di pronto intervento oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalità sono state già descritte all'interno del presente capitolato.

Si ribadisce nuovamente che per gli interventi urgenti, la D.L. potrà a Sua discrezione (valutata la disponibilità economica) far eseguire prima l'opera, eliminando lo stato di pericolo e/o di urgenza.

L'ordinativo inoltre, sarà utilizzato per l'applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell'intervento, calcolati sulla base dell'orario di invio dei fax di richiesta e/o di inizio e fine dell'intervento.

La D.L. provvederà a contabilizzare e consuntivare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno del contratto specifico secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro.

In merito alla consuntivazione, si procederà alla rendicontazione nel libretto delle misure delle operatività computate per ogni singolo contratto attuativo (si rimanda alle voce di elenco prezzi) che sarà firmato dall'operatore economico per accettazione.

ART. 29 - VIZI E DIFFORMITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI APPALTI SPECIFICI

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun appalto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite le procedure contabili ed amministrative previste dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 30 - LAVORI A MISURA

La contabilizzazione e liquidazione dell'opera eseguita contenuta negli appalti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e presenti in elenco prezzi, le opere eventualmente svolte in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 31 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'anticipazione del prezzo è regolata dall'art. 35 comma 18 del vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del primo capoverso dell'articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto applicativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Si evidenzia, che l'anticipazione da erogare va commisurata pertanto

all'importo dei singoli appalti rientranti nel suddetto Accordo Quadro e pertanto le norme che la regolano vanno riferite ai singoli appalti specifici, come gli importi e la tempistica di erogazione e di compensazione.

ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori dell'Accordo Quadro sono erogati all'Aggiudicatario, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni tre mesi, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, ed a misura dell'avanzamento dei lavori e dei servizi regolarmente eseguiti.

   I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori e dei servizi eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.

Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà:

- gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria eseguita;
- i rendiconti del servizio di gestione, previa presentazione di tutto il materiale giustificativo del lavoro svolto nel trimestre di riferimento, (schede/rapporti di verifica di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, relazione di gestione e giornale), in ottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato speciale;

  L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori eseguiti ed al servizio di gestione, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori,

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
   a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data di chiusura;
   b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
   a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
   b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
   c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

ART. 33 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, del singolo appalto applicativo, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 32, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

   a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

   b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione relativo alle opere eseguite nel singolo appalto;

   c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o

con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 32, commi 6 e 7.

ART. 34 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 (quindici) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 34, comma 2.

ART. 36 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi se non è prevista nei documenti di gara e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a), penultimo capoverso del Nuovo Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto

al prezzario predisposto dalla regione nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

   a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

   a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

   a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;

   a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al prezzario di cui all'art. 23 comma 7 del Nuovo Codice dei contratti, nelle quantità accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

ART. 37 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Nuovo Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 39 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 34, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
   a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
   c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
   a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 25 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 40 - LA DIREZIONE LAVORI

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, nomina un proprio Direttore dei Lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario.

La Direzione Lavori presiederà le fasi degli interventi e vigilerà sull'operato dell'Aggiudicatario. I dati dei componenti del gruppo della Direzione lavori saranno comunicati all'Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).

Nel caso di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più zone del Comune, la direzione lavori potrà quindi essere costituita da più direttori operativi facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori.

Resta chiaro che prima dell'inizio dei lavori o comunque alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro da parte della D.L. la composizione della struttura di cui la stessa è costituita.

L'Operatore economico dell'Accordo Quadro dovrà d'altro canto provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa nel comune di Castelvetrano indicandone indirizzo, telefoni, fax ed e_mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste provenienti dalla D.L. e/o Struttura dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare alla Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del D.T. avente le competenze professionali e del suo sostituto.

Il Direttore tecnico e il suo eventuale sostituto designato dall'Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione, l'accettazione dell'incarico loro conferito specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

ART. 41 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni lavori disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

ART. 42 - LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno è compreso, compensato e soddisfatto così come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito all'interno del presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare o fax, la ricezione degli ordinativi od ordini di servizio, la reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi e pre-festivi per eventuali interventi su chiamata, da iniziarsi per il pronto

intervento entro due ore dall'avvenuta richiesta e/o comunque in funzione della tipologia del singolo intervento richiesto.

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

ART. 43 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE

Le opere dell'Accordo (le varie quantità di lavoro) vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nella prescrizioni generali dell'elenco prezzi, qui nel seguito elencate.

CRITERIO GENERALE

Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

METODO DI CALCOLO

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 25,00% (spese generali 13,64% - utili del 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L'IVA è in ogni caso a carico del committente. I prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle voci di tariffa e nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi sono stati calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) secondo lo schema allegato in tariffa. Per le restanti voci si è proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medie", per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici. Gli articoli che riguardano specifiche lavorazioni di consolidamento e di ristrutturazione sono riferiti a lavori eseguiti di media o grande entità in condizioni normali di esecuzione. I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle lavorazioni e a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi nelle costruzioni medie, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

OPERE COMPIUTE

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera , assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali e ogni altra condizione prevista

dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza , intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco , salvo quanto esplicitamente escluso .

OPERE IN ECONOMIA

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti , ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio , smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

ART.44 - REQUISITI DEI MATERIALI E COMPONENTI - NORME GENERALI

Specifiche dei Materiali

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono essere approvati dalla Direzione dei Lavori, essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo.

In particolare l'Aggiudicatario deve:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da ripristinare;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;
- controllare l'efficacia e l'innocuità dei metodi d'intervento mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo i dettami delle "raccomandazioni NORMAL" pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero per i Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11/11/82.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., viene effettuato in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario ed è appositamente verbalizzato.
I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese del soggetto aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
Il soggetto aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

Presentazione del campionario
Il soggetto aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera.
Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta appaltante, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione.
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la ditta prescelta dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L..

Corrispondenza dei materiali e delle forniture
I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.
Il soggetto aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei.
Detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggetto aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese del soggetto aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..

Materiali Forniti in economia
I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla D.L..
Il materiale risponderà sia nelle quantità che nella qualità a quanto richiesto dalla Amministrazione e sarà fornito e disposto secondo i razionali criteri di cantiere e cioè in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, così da essere geometricamente e ponderalmente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui.
La lista dei materiali forniti all'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.

ART. 45 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi

di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

ART. 46 - PREZZI DELLA MANODOPERA

Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L., saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di lavoro e del personale dell'Aggiudicatario che le ha eseguite.

I costi relativi alla manodopera, ove non già specificati negli atti dell'Accordo Quadro, vengono valutati secondo una aliquota percentuale statistica su interventi similari; tuttavia in corso d'opera la Direzione dei Lavori, previa consultazione del libro unico del lavoro e sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del datore di lavoro, conteggerà i costi della manodopera in funzione degli effettivi interventi eseguiti; comunque la spesa non potrà essere superiore a quella prevista in sede di gara.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 47 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI

(D. Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09)

I lavori regolati dai singoli appalti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
In questa fase si precisa che è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di procedere alla redazione del POS (redatto in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) entro la data di consegna degli appalti specifici operativi dell'accordo quadro e di provvedere alla trasmissione al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile del procedimento) inerente le scelte autonome dell'aggiudicatario e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto di appalti specifici e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nel caso in cui le lavorazioni relative ai singoli appalti non richiedano la predisposizione di un PSC da parte del Coordinatore della Sicurezza, il predetto Aggiudicatario dovrà comunque predisporre eventuali integrazioni al piano operativo di sicurezza e trasmetterle all'ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08 s.m.i..
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito, nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.
Quest'ultimo garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Le gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.
La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza. L'Aggiudicatario può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza (quando nominato) proposte di modificazioni o

integrazioni al piano operativo di sicurezza e coordinamento. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.
Nei casi di subappalto, il POS del subappaltatore deve essere coerente con quello dell'impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori. Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere. Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi saranno un POS principale e (vari) POS in serie rispetto a quello principale ed in parallelo tra di loro. Ciascuno di tali POS farà riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 48 - IL SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
   a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
   b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
      1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
         - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
         - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
         - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale;
      2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
   c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
      1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Nuovo Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) per qualunque importo del contratto di subappalto, la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 39 del Regolamento generale in coerenza con i piani di cui all'articolo 47 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

   a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

   b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

   c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 81 del Nuovo Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Nuovo Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Nuovo Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

   In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti.

   In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Nuovo Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
   a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
   b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative al subappaltatore;
   c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 39 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   d) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 4.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
   a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b);
   b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 49 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Nuovo Codice dei contratti.
2. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia l'importo delle riserve, prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori.
3. Il RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui documenti contabili formula una proposta o, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
5. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
6. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
7. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 51 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro,

della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 52 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
   - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
   - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
   - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
   - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
   - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
   a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
   b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
   c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
   d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 1 "PAGAMENTO SUBAPPALTATORI", nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 53 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori di ogni singolo appalto specifico, e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.

ART. 54 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall'ultimazione dei lavori per ogni appalto specifico, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

ART. 55 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario;
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

CAPO 11 - NORME FINALI

ART. 56 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

   a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

      partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;

      partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ,

   b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

   a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

   b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma

5, del Nuovo Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ART. 57 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'aggiudicatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solide transennature, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'assistenza per l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono, a termini di contratto, all'aggiudicatario le assistenze alla posa in opera. I danni, che per cause dipendenti dall'aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, devono essere ripristinati a carico dello stesso aggiudicatario;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Amministrazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la fornitura e la manutenzione entro la recinzione dell'area di cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale della direzione lavori e assistenza, arredati ed illuminati;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'aggiudicatario sollevando l' Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la realizzazione del cartello/i di cantiere indicante le principali caratteristiche dell'appalto e le persone che rivestono un ruolo nel progetto/appalto secondo dimensioni e particolarità che saranno definite dalla D.L.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 12/11, ai fini di valorizzare gli aspetti ambientali, l'appaltatore dovrà garantire l'utilizzo di una quota di materiali non inferiore al 30% del fabbisogno, provenienti da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

L'aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione (privati, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 58 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario è obbligato:

a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 4 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti alla Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;

b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli , invitato, non si presenti;

c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

CAPO 12 - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 12.1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 59 - PREMESSA

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. n° 246 del aprile 1993 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, sa0ranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi.
La migliore qualità, deve essere riferita a quanto stabilito **dal Nuovo Regolamento EU 305/11** ove i "**requisiti essenziali"** non sono più riferiti alle opere ma ai prodotti;
Definizione del requisito: "Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: *a)* il riutilizzo o la riciclabilità delle opere da costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; *b)* la durabilità delle opere da costruzione; *c)* l'uso, nelle opere da costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili";

- i prodotti devono essere conformi secondo la **"Valutazione Europea"**;
- i prodotti debbono essere corredati dalla **Dichiarazione di Prestazione** (DoP);
- - la DoP deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico;

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno e che l'Esecutore intende impiegare, prima che essi vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante chiedere all'Esecutore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come le paste di cemento, i conglomerati in calcestruzzo, ovvero tutti i presupposti e le operazioni necessarie per l'elaborazione progettuale delle diverse paste, malte e conglomerati che l'Impresa ha intenzione di mettere in opera per l'esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali tutti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione dei lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa stessa.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Esecutore, previa accettazione dell'Amministrazione appaltante, o in base alle disposizioni che verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
Rimane comunque espressamente stabilito che le lavorazioni di pulizia e decespugliamento e di posa in opera di barriere paramassi dovranno precedere tutte le altre lavorazioni previste in progetto a meno di specifiche e motivate autorizzazioni del Direttore dei Lavori e su conforme parere del Responsabile per la Sicurezza.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell'elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

ART.60 - PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell'articolo 15 del capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell'affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l'importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Castelvetrano, lì 06/04/2020

Il Progettista

F.to Geom. Giuseppe Aggiato